

gravi, che possono anche costringerlo ad assumere in proprio il proseguo delle opere, per evitare danni maggiori.

Non può quindi ammettersi che il legislatore, nel dettare una disposizione, che tende ad aumentare i limiti del mutuo, in relazione alle garanzie, abbia potuto riferirsi al solo caso in cui sono maggiori i rischi per l'ente finanziatore, ed escludere, invece, l'altro caso, in cui le garanzie sono esse stesse espositive fin dal momento in cui il mutuo viene concesso.

La questione, comunque, è importante per i finanziamenti in genere che l'Istituto dovesse consentire in base al criterio art. 62 del C. N., e, nel caso in esame, per decidere se, per l'operazione proposta dalla Cooperativa fra i funzionari dell'A.S., l'Istituto possa o meno aderire alla concessione del mutuo in ragione dell'80% (anziché del 75%) del valore dell'immobile da ipotecare, sempre che vi siano idonee garanzie supplementari.

Per quanto concerne le garanzie, il Direttore generale osserva che il Comitato tecnico ha attribuito allo stabile di via Lanza n. 42 il valore di L. 3.900.000 sempreché si verificano le